

E.1.



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 79 del 24 MAR. 2017

OGGETTO: Modifiche al "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" a valere dal 1° Gennaio 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTIQUATTRO del mese di marzo alle ore 14,20 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	✓	
Di Giacomo Orazio	Assessore	✓	
Linguanti Giorgio	Vice Sindaco	✓	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		✓
Floridia Rita	Assessore	✓	
Giannone Vincenzo	Assessore	✓	
Belluardo Giorgio	Assessore	✓	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n 15679 del 24.03.2017 sottoposta dal Responsabile del III Settore “ Fiscalità locale – Entrate ” - e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li 26.3.2017

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 27 MAR 2017 al 11 APR 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 26.3.2017

Il Segretario Generale


Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale

E. 1.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
SETTORE III
Fiscalità Locale – Entrate



Prot. n. 15649 del 24/3/2017

Città di Modica

Oggetto:

MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)" A VALERE DAL 1° GENNAIO 2017.

Il Responsabile del Settore III – Fiscalità locale - Entrate

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702, della citata Legge n. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato Decreto Legislativo n. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che

il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, con il quale, all'art. 5, comma 11, recita *“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”*;

RICHIAMATE:

- la deliberazione Consiliare n. 75 del 15 luglio 2014 con la quale è stato approvato il *“Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)”*;
- la deliberazione Consiliare n. 64 del 30 settembre 2015 avente ad oggetto *“Modifiche del e”Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)”*, a valere dal 1° gennaio 2015;
- la deliberazione Consiliare n. 31 del 30 aprile 2016 avente ad oggetto *“Modifiche del e”Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) a valere dal 1° gennaio 2016”*;

RILEVATO che si rende necessario apportare talune modifiche dovute anche alle intervenute novazioni normative in materia di tributi locali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e nello specifico gli articoli interessati sono i seguenti come meglio specificato nell'unito documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta:

- *“Capo II - disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)”*;
- articolo 18 *“Riduzione base imponibile”*, inserire il comma 3-bis;
- *“Capo IV - disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- articolo 38 *“Locali ed aree soggette – superficie imponibile”*, inserire il comma 8-bis;
- articolo 48 *“Riduzione tariffarie per utenze domestiche”*, sostituire il comma 2-bis;
- articolo 49 *“Riduzione tariffarie per utenze non domestiche”*, sostituire i commi 1 e 2, inserire i commi 3-bis, 3-ter, 3 quater e 4 bis;
- inserire l'articolo 51-bis *“Agevolazioni per le utenze colpite da eventi e calamità naturali”*;

TENUTO CONTO che il regolamento con le modifiche di cui sopra ed esplicitate nell'unito documento entra in vigore il 1° gennaio 2017, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento;

RITENUTO, infine, di munire il presente provvedimento della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere, con la tempestività che il caso richiede, alla disciplina della nuova imposta, in tutte le sue componenti, ed alla corretta applicazione in tempo utile per le scadenze fissate come per legge;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

VISTO l'OREL;

VISTA la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 *“Provvedimenti in tema di autonomie locali.”*;

VISTO l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 *“Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.”*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).*”;

PROPONE

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

2) DI APPROVARE le modifiche del “*Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)*” relative agli articoli di seguito elencati e specificati nell'unito documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- “*Capo II - disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)*”:
- articolo 18 “*Riduzione base imponibile*”, inserire il comma 3-bis;
- “*Capo IV - disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*”:
- articolo 38 “*Locali ed aree soggette – superficie imponibile*”, inserire il comma 8-bis;
- articolo 48 “*Riduzione tariffarie per utenze domestiche*”, sostituire il comma 2-bis;
- articolo 49 “*Riduzione tariffarie per utenze non domestiche*”, sostituire i commi 1 e 2, inserire i commi 3-bis, 3-ter, 3 quater e 4 bis;
- inserire l'articolo 51-bis “*Agevolazioni per le utenze colpite da eventi e calamità naturali*”;


3) DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il regolamento con le modifiche in argomento entra in vigore il 1° gennaio 2017;

4) DI TRASMETTERE al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Modifiche del «Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)» a valere dal 1° gennaio 2017.*”;

5) DI DARE ATTO, infine, che si procederà, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica della deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nel “*Portale del federalismo fiscale*”, che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero;

6) DI MUNIRE la proponenda deliberazione, per le motivazioni di cui in premessa, della clausola della esecuzione immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 (art. 12, comma 2, Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44).

Il Responsabile del Settore



Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della Legge Regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole / sfavorevole Modica, li 26.3.2017 Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole / sfavorevole Modica, li 26.3.2017 Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2016. Modica, li Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 4 pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo

Il Responsabile proponente

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 79
del 24 MAR. 2017.

Il Segretario Comunale



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

MODIFICHE
a valere dal 1° gennaio 2017



Capo II
L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 18
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

Si inserisce il comma 3-bis:

3-bis. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

Capo IV
LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 38
LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICIE IMPONIBILE

Si inserisce il comma 8-bis:

8-bis. Con riferimento alle aree scoperte assoggettate alla tassa si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:

- a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;*
- b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;*
- c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento.*

Articolo 48
RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. Per coloro che adottano un cane ospitato presso il rifugio sanitario comunale (o altra appositamente convenzionata con il Comune) sarà applicata una riduzione del 30% (trenta per



cento) sino alla concorrenza massima di € 200,00 (duecento/00). La riduzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) il cane dovrà risultare regolarmente ricoverato presso la struttura comunale (o altra appositamente convenzionata con il Comune) da almeno e (tre) mesi (risultante dal verbale d'ingresso) antecedenti la richiesta di adozione, se trattasi di cane adulto di età superiore a mesi 6 (sei); si potrà derogare da tale limite esclusivamente nel caso in cui l'adozione riguardi cuccioli di età inferiore a mesi tre e il cui ingresso nel canile si avvenuto esclusivamente a seguito di recupero di cucciolata multipla sul territorio, il tutto accertato dal personale della Polizia Locale o dalle guardie zoofile convenzionate;
- b) il soggetto richiedente l'adozione dovrà possedere i requisiti di idoneità sulla base degli accertamenti eseguiti da parte dell'Associazione di volontariato animalista convenzionate con il Comune di Modica per tale attività;
- c) l'adozione è subordinata al passaggio di proprietà del cane dal Comune di Modica al soggetto adottante mediante trascrizione presso l'anagrafe canina comprensoriale ed alla conseguente presa in carico dell'animale con tutti gli oneri connessi al suo mantenimento in vita; il beneficio decorre dal buon esito di tale trascrizione;
- d) l'adozione è soggetta a verifiche periodiche ai fini dell'accertamento dell'esistenza in vita e/o dello stato di benessere dell'animale, il cui esito positivo è condizione per il mantenimento del beneficio concesso;
- e) il beneficio decade in caso di accertata violazione delle norme vigenti in materia di mantenimento degli animali di affezione e, in tal caso, sarà annullata l'adozione, ritirato l'animale e applicazione delle sanzioni;
- f) la revoca del beneficio interviene anche nel caso di smarrimento o morte dell'animale.

Articolo 49

RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Alle singole utenze non domestiche, spetta una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti speciali dichiarati assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi o dal MUD annuale.

1-bis. La riduzione del tributo sarà stabilita in proporzione al rapporto fra le quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviate a recupero, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti speciali assimilati agli urbani dei rifiuti.

1-ter. La produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore del Kd relativo alla categoria o del Kd massimo della categoria moltiplicato la superficie dell'attività.



1-quater. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia.

1-quinquies. L'entità della riduzione accordata alle utenze non domestiche non può comunque superare il costo effettivamente sostenuto dal produttore per lo smaltimento dei rifiuti assimilati avviati al recupero, non può eccedere l'ammontare della tariffa relativa all'anno in cui si sono prodotti i suddetti rifiuti e non può dar luogo, eccetto il caso di cessazione dell'utenza, a rimborsi di tributo.

1-sexies. La riduzione sarà determinata sulla tariffa del tributo secondo la tabella seguente:

- da 0 a 25%, nessuna riduzione;*
- oltre il 25% e sino al 50%, il 30% di riduzione;*
- oltre il 50%, il 50% di riduzione.*

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2. Gli utenti per i quali ricorrano i requisiti di cui ai commi precedenti, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare apposita istanza al Gestore mediante la quale attestino entro il termine e con le modalità previste nel presente Regolamento, che saranno praticate le attività di smaltimento in modo continuativo nell'anno di riferimento. La presentazione di richieste di riduzione implica il consenso all'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Gestore del servizio, finalizzato a verificare il reale esercizio delle attività alternative di smaltimento dei rifiuti.

2-bis. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito al Gestore l'accesso all'utenza per la prescritta verifica, sarà recuperato l'importo oggetto di riduzione ed applicate le relative sanzioni.

2-ter. Una volta presentata, l'istanza vale finché sussistano le condizioni dichiarate.

2-quater. La tariffa dovuta dalle Utenze Non Domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità imballaggi primari intercettati in maniera differenziata ed ai conseguenti risparmi ottenuti dall'Ente per mancato trasporto e conferimento in discarica, fino ad un importo massimo (per singola utenza) pari al 30% della tariffa qualora l'Utente abbia avviato "Sistemi Incentivanti" dimostrati, provati e documentati avente durata annuale per il ritiro degli imballaggi primari in maniera differenziata.

Si inseriscono i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater:

3-bis. È riconosciuta una riduzione della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che in via continuativa a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. La riduzione, che comunque non



1. La Giunta Comunale può autorizzare, con proprio provvedimento, il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della TARI per tutte le utenze o limitatamente ad alcune categorie di utenza, nel caso di:

- a) gravi calamità naturali;
- b) causa di forza maggiore;
- c) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella stessa deliberazione;
- d) per altri motivi individuati e precisati nella stessa deliberazione.

2. Le utenze, domestiche e non domestiche, colpite da eventi e calamità naturali possono essere esentate, con atto della Giunta Comunale, dal pagamento parziale o totale della TARI.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le aree interessate e le modalità applicative della decisione di cui al comma 1.

4. Della riduzione o esenzione di cui al comma 1 non si tiene conto ai fini dell'applicazione dell'art. 52 del presente regolamento.

5. In caso di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 18 maggio 1995, n. 42,



potrà superare il 30% della tariffa, è determinata in misura pari ad € 0,40/kg con una quantità minima di 100 chilogrammi per anno.

3-ter. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

3-quater. La riduzione di cui al precedente comma 3-bis si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Si richiama l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)."*), per il periodo aggiunto dalla Legge 19 agosto 2016, n. 166 (*"Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi."*) che così recita: *"Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."*

Si inserisce il comma 4-bis:

4-bis. *Le utenze non domestiche che rendono disponibili alla pubblica fruizione aree di almeno 20 mq, allestite con attrezzature ludiche possono accedere alla esenzione del tributo sino alla concorrenza massima di € 100,00 ogni 10 mq,, senza che possa maturare il diritto a rimborsi di alcuna natura, limitatamente all'immobile di cui l'area costituisce pertinenza. La richiesta deve essere corredata di apposita planimetria, elenco delle attrezzature e certificati di conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza. Prima di attivare l'agevolazione sarà disposto apposito sopralluogo tecnico per verificare la conformità dell'area e delle attrezzature. Le opere di manutenzione ed i relativi costi per mantenere efficienti l'area e le attrezzature restano a carico dell'utente.*

5

Al comma 5 le parole *"50% (cinquanta per cento)"* sono sostituite dalle seguenti *"70% (settanta per cento)"*.

Si inserisce l'articolo 51-bis

Articolo 51- bis

AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE COLPITE DA EVENTI E CALAMITÀ NATURALI.